



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LIGURIA

IL PRESIDENTE

Prot. 6
del 21-5-07

Genova, 7 maggio 2007

Prot. n. 713 /I/13

On. Dr. Alessandro REPETTO
Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
della Liguria
Piazzale Mazzini, 2

16122 GENOVA

Oggetto: Comune di Vezzano Ligure - Entrate straordinarie. Possibilità di esclusione dal calcolo dei saldi finanziari ai fini del patto di stabilità interno.

Per opportuna conoscenza, mi prego inviare copia del parere n. 5/2007 emesso da questa Sezione regionale di controllo su richiesta del Comune indicato in oggetto, qui trasmessa da codesto Consiglio con nota n. 44 del 19 marzo 2007.

A cura del Direttore della Segreteria copia autentica del parere sarà trasmesso al Sindaco del Comune interessato.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Salvatore Greco)

*Inst. C.A.L.
Copia - ANCI
- a me
JK*

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Primo Referendario

nell'adunanza del 3 maggio 2007 si è pronunciata in ordine alla richiesta di parere formulata dal Comune di Vezzano Ligure;

Vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore nella persona del Presidente;

PREMESSO:

Il Sindaco del Comune di Vezzano Ligure con lettera n. 2814 del 23 febbraio 2007 – inoltrata tramite il Consiglio della Autonomie Locali della Liguria, giusta nota n. 44 del 19 marzo 2007, ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo il 22 marzo successivo con il n. 470/I/13 – chiedeva, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il parere di questa Sezione regionale in ordine alle modalità di applicazione delle norme sul patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 contenute nell'art. 1, commi dal 673 al 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il capo dell'Amministrazione premetteva che il Comune ha introitato negli anni 2004 e 2005 l'entrata straordinaria di un milione di euro (suddivisa in due rate di 500 mila euro per ciascun anno) erogata a titolo di contributo da società di capitali per la realizzazione di un impianto di trattamento e di produzione di combustibile da rifiuti.

La suddetta entrata avrebbe determinato una media dei saldi del triennio 2003-2005, in termini di cassa e di competenza (calcolati, ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 296/2006), positiva e notevolmente elevata.

Da quanto sopra il Comune faceva derivare la conseguenza che gli obiettivi dei saldi finanziari (di cassa e di competenza) da conseguire per il rispetto del patto di stabilità nel 2007 sarebbero risultati di difficile se non di impossibile conseguimento, atteso che l'entrata in questione, così elevata solamente negli anni 2004 e 2005, non si sarebbe ripetuta negli esercizi successivi (2006, 2007 e 2008) se non per il minore importo annuale di 200 mila euro.

Ciò premesso, il Comune chiedeva alla Sezione il parere circa la possibilità di escludere dalle entrate finali degli anni 2004 e 2005 (e, quindi dal calcolo della media triennale dei saldi finanziari) l'entrata derivante dal predetto contributo secondo due modalità alternative: o per l'intero importo riscosso in ciascuno dei predetti anni (cinquecentomila) o per la parte eccedente (trecentomila) la quota annuale (duecentomila) pertinente agli

esercizi 2006, 2007 e 2008.

A seguito di richiesta istruttoria il Comune faceva pervenire con nota n. 4219 del 27 marzo 2007 tre prospetti illustrativi degli obiettivi dei saldi finanziari (di competenza e di cassa), i quali mostrano la quantificazione di tali obiettivi quale risulterebbe se dal calcolo delle entrate finali fosse inclusa (prospetto A) ovvero esclusa (prospetti B e C) l'entrata straordinaria in questione, in quest'ultimo caso distinguendo i diversi risultati raggiungibili con computo del contributo nell'una o nell'altra delle misure sopra indicate in via alternativa.

Il Presidente della Sezione regionale, in conformità agli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, sottoponeva la problematica posta dal Comune, attesa la sua rilevanza generale, all'esame dell'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, informando anche le altre Sezioni regionali.

Il predetto Ufficio esprimeva il proprio avviso con nota del 17 aprile 2007 precisando che in materia non risultavano precedenti. Facevano conoscere il proprio parere anche le Sezioni regionali di controllo della Corte per il Piemonte, per l'Emilia-Romagna e per il Veneto, nonché la sezione di controllo per la Provincia di Trento.

CONSIDERATO quanto segue:

1.- La richiesta di parere avanzata dal Sindaco e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria è da

considerarsi ammissibile sotto l'aspetto soggettivo e procedurale.

Analogo giudizio va espresso per il profilo oggettivo, in quanto il quesito rientra, senza ombra di dubbio, nella materia della contabilità pubblica e nei limiti funzionali della attività consultiva demandata dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, riguardando le modalità di applicazione delle norme sul patto di stabilità interno contenute nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

2. – Passando al merito, va osservato che la richiesta del Comune tende all'acquisizione di un parere della Sezione regionale circa la possibilità di escludere dal calcolo della media triennale dei saldi (di cassa e di competenza) un'entrata straordinaria di 500 mila euro incassata (al titolo IV, cat. 5) in ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 a titolo di contributo per la realizzazione di un impianto di trattamento e di produzione di combustibile da rifiuti.

L'ipotizzata esclusione è stata prospettata dal Comune in quanto l'entrata in argomento si sarebbe ripetuta negli esercizi successivi (2006, 2007 e 2008) non nello stesso ammontare, ma per il minore importo annuale di 200 mila euro, così determinando una media positiva notevolmente elevata dei saldi nel triennio 2003-2005 con l'effetto di rendere difficilmente attuabili gli obiettivi dei saldi finanziari (di cassa e di competenza) da conseguire per rispettare il patto di stabilità nel

2007.

Ciò precisato, è da ricordare che ai sensi del comma 677 della menzionata legge n. 296 la manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e la procedura imposta alle amministrazioni per la determinazione dell'obiettivo specifico di miglioramento del saldo è dettagliatamente descritta nei commi 678 e seguenti.

Per la soluzione del quesito occorre esaminare le disposizioni che regolano il complesso meccanismo attraverso il quale gli enti devono conseguire in ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, un saldo finanziario, sia in termini di competenza che di cassa, almeno pari al saldo finanziario medio, anch'esso in termini di competenza e di cassa, del triennio 2003-2005 migliorato della misura del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (comma 681).

Le disposizioni che vengono in specifico rilievo sono, dunque, quelle contenute nei commi 678, 680 e 683, la cui lettura coordinata evidenzia che i saldi finanziari, sia di competenza che di cassa, da prendere in considerazione ai fini del calcolo della media triennale per il periodo 2003-2005 vanno individuati nella differenza tra *entrate finali*, correnti e in conto capitale (corrispondenti ai primi quattro titoli dell'entrata del bilancio), e *spese finali*, correnti e in conto capitale, le une e le altre quali

risultano dai conti consuntivi.

In particolare: il comma 680 dispone che nel saldo finanziario in termini di cassa, risultante dai conti consuntivi, non vanno considerate “le entrate derivanti dalla riscossione dei crediti” e le spese derivanti dalla concessione di crediti; il comma 683 dispone che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati “al netto delle “entrate derivanti dalla riscossione di crediti” e delle spese derivanti dalla concessioni di crediti, aggiungendo, nel periodo successivo, che nel saldo finanziario non sono considerate le “entrate in conto capitale rimosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti”.

A fronte di regole che definiscono in modo così puntuale i criteri di calcolo dei saldi finanziari, individuando specificamente le categorie di entrata escluse dal computo, la Sezione esprime l’avviso - pienamente condiviso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, nonché da altre quattro Sezioni che hanno ritenuto di far conoscere il proprio orientamento - che le entrate straordinarie in questione non possano essere portate in detrazione al computo come stabilito dalla norma, pur in presenza del fatto che il Comune non possa in concreto migliorare il “saldo finanziario obiettivo, in termini di

competenza e di cassa”.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Vezzano Ligure.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Sindaco del predetto Comune.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 3 maggio 2007.

Il Presidente

(Salvatore Greco)



Depositato il 7 maggio 2007

Il Direttore della Segreteria

(Dr.ssa Silvana Di Marsico)

